

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1943

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Introduzione dell’obbligo di registrazione degli operatori del settore agricolo e alimentare nella banca dati di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, e istituzione di una banca dati dei marcatori di origine dei prodotti agroalimentari

*Presentata il 2 luglio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i dati elaborati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e riportati nel documento « L’agricoltura italiana conta 2021 », il sistema agroalimentare italiano — inteso come sistema complesso di attività produttive e di servizio implicate nel flusso di beni e servizi che vanno dallo sfruttamento della terra per ricavarne i prodotti, alla trasformazione e trasferimento al consumatore finale —, con un fatturato di 512,3 miliardi di euro, rappresenta il 17 per cento del prodotto interno lordo (PIL) nazionale, classificandosi primo in Europa per valore aggiunto agricolo. Messo alla prova dalla pandemia di COVID-19, l’intero comparto, costituito da agroindustria, ristorazione collettiva e grande distribuzione organizzata, ha saputo mostrare una notevole resilienza rispetto alla media generale dell’economia,

diventandone l’asset portante. Significativo è il risultato raggiunto sia nel settore vitivinicolo, dove l’Italia risulta essere il primo Paese produttore mondiale di vino in volume, sia nel settore ortofrutticolo dove è il primo in Europa per valore degli ortaggi prodotti.

Nel 2020, ossia l’anno di inizio della pandemia, il valore della produzione agricola, silvicoltura e pesca (ASP) si è attestato a poco più di 59,6 miliardi di euro, con una contrazione complessiva del 2,5 per cento rispetto all’anno precedente. Con riferimento al valore della produzione, l’agricoltura pesa per il 93,5 per cento del totale della produzione ASP; segue a distanza la silvicoltura con il 4,2 per cento e la pesca con il 2,4 per cento. Il valore dell’agricoltura è pari a 55,7 miliardi di euro, di cui il 52,1 per cento dovuto alle coltivazioni, il 28,3 per cento agli allevamenti e il restante

19,8 per cento alle attività di supporto e secondarie.

Si consolida e si conferma la posizione strategica del settore primario e dell'industria agroalimentare sull'economia nazionale, che si attestano rispettivamente al 2,2 per cento e al 2,1 per cento del PIL. Il dato più significativo è che il sistema agroalimentare, in un momento delicato come quello della pandemia, ha mostrato una resilienza maggiore rispetto ad altri settori anche negli scambi commerciali internazionali, facendo segnare un aumento di 2,6 miliardi di euro sulla bilancia commerciale, grazie al valore delle esportazioni agroalimentari che si è attestato a 45 miliardi di euro contro 42,3 miliardi di euro di importazioni. La componente che ha contribuito in modo significativo a tale crescita è il prodotto agroalimentare « *made in Italy* », le cui esportazioni sono cresciute in valore del 2,1 per cento.

Il polo di eccellenza nel mondo agroalimentare è rappresentato dai prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP). Secondo i dati del Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole DOP IGP STG, elaborato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e dalla Fondazione Qualivita, il nostro Paese, grazie a una politica agricola basata sulla qualità, può vantare il possesso di 326 prodotti registrati, di cui 4 specialità tradizionali garantite (STG), a cui vanno aggiunti i vini a denominazione che sono 527, di cui 118 IGP e 409 DOP. Le produzioni di qualità certificata si confermano tra le più dinamiche con un valore di 8,85 miliardi (+8,8 per cento rispetto al 2021). Comprendendo anche i vini, il settore DOP-IGP tocca i 17,4 miliardi di euro, pari al 20 per cento del totale dell'agroalimentare italiano.

L'anno 2020 anche nell'Unione europea è stato caratterizzato da un segno negativo del valore della produzione agricola pari al -1,4 per cento. L'Italia, in termini di valore aggiunto, si colloca al primo posto, contribuendo al 17,8 per cento del totale europeo, seguita da vicino dalla Francia, dalla Spagna e, a distanza, dalla Germania, men-

tre si colloca al terzo posto, dopo la Francia e la Germania, per produzione agricola europea totale.

Se da una parte il sistema agroalimentare, nel 2020, ha mostrato una certa resilienza, con un calo del fatturato solo del 2,5 per cento rispetto al 2019, non è possibile dire lo stesso per la produzione industriale (come il tessile e il settore *automotive*, simboli del *made in Italy*), che nel 2020 ha avuto un calo dell'11,5 per cento rispetto al 2019, registrando il peggior risultato dal 2009, con diminuzioni pressoché analoghe nel mercato interno (-11,5 per cento) e in quello estero (-11,8 per cento).

In controtendenza, quindi, rispetto alla crisi generale, nel 2020 solo il settore alimentare ha mantenuto il fatturato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, grazie alle esportazioni che hanno fatto segnare il *record* storico di 46,1 miliardi di euro, in netta controtendenza rispetto agli altri settori produttivi.

La crescita della domanda di cibi e bevande all'estero è trainata dalla Germania (+5,5 per cento), che è il primo *partner* economico dell'Italia, seguita dagli Stati Uniti d'America (+5,2 per cento), nonostante i dazi abbiano rappresentato un fattore limitante colpendo i nostri prodotti più significativi. All'estero, per effetto del *lock-down*, i consumatori stranieri non hanno fatto a meno dei prodotti alimentari italiani più tradizionali, godendo del cosiddetto « *made in Italy* » che mostra una grande capacità di resistenza nonostante le difficoltà del contesto economico contingente.

Sul piano europeo, a cavallo dell'ultimo decennio del secolo scorso, l'integrazione comunitaria ha raggiunto lo storico traguardo dell'avvio del mercato unico: uno spazio economico di traffici commerciali retto da regole tendenzialmente armonizzate e definitivo abbandono delle frontiere tra i Paesi membri. Il decennio che è seguito alla data del 1° gennaio 1993 è stato però fustigato da episodi di crisi sanitaria di grande impatto mediatico. Il più noto episodio, proprio per l'impatto sociale e

mediatico, è stato quello della crisi della « mucca pazza ».

In quell'occasione, si ebbe la dura contezza che i meccanismi giuridici imperniati sulle direttive di armonizzazione (in materia di controlli ufficiali delle carni) non avevano previsto sufficienti meccanismi – sul piano comunitario – per il riassorbimento di *shock* sanitari rispetto all'unicità del mercato comunitario.

In seguito a tali eventi la Commissione europea ha approvato il Libro verde recante « Principi generali della legislazione in materia alimentare nell'Unione europea » (COM(97)0176), del 30 aprile 1997, e poi il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(99)0719 *def*), del 12 gennaio 2000, nei quali si ponevano le basi per la nuova legislazione alimentare europea: un insieme di discipline del prodotto alimentare, ruotanti intorno ad alcuni principi generali e a un meccanismo istituzionale di gestione del rischio, strutturato su una netta distinzione tra *risk assessment* e *risk management*, tendenzialmente accentrato in capo alle istituzioni europee e in particolare nei servizi della Commissione e della Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare.

Il successivo regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ha non soltanto profondamente modificato i rapporti tra le istituzioni comunitarie e gli apparati amministrativi nazionali deputati alla regolazione del mercato alimentare, ma anche notevolmente innovato i rapporti giuridici tra gli operatori privati, le rispettive responsabilità e il ruolo dei consumatori di alimenti.

Il citato regolamento (CE) n. 178/2002 ha rappresentato il primo atto legislativo del nuovo approccio comunitario alla sicurezza alimentare e dei mangimi ed è alla base delle successive riforme che nell'ultimo quindicennio hanno riscritto il quadro giuridico complessivo in materia di

produzione e di commercializzazione di alimenti.

Infatti, la vigente legislazione alimentare si fonda sul citato regolamento (CE) n. 178/2002 e sulla nozione di alimento prevista dall'articolo 2, che ne determina il campo di applicazione. La responsabilità della sicurezza e della conformità legale del prodotto alimentare è in capo all'operatore del settore alimentare (OSA). Infatti, il citato regolamento pone in capo agli OSA alcuni obblighi tra cui quello, previsto dall'articolo 17 « di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte » nonché quelli fissati dall'articolo 19.

In base alla definizione di operatore del settore alimentare operata dal citato regolamento (CE) n. 178/2002, è del tutto indifferente che si tratti di una organizzazione complessa, strutturata in termini societari, o che, invece, si abbia a che fare con una persona fisica. Non è neppure escluso che le due dimensioni, quella giuridica e quella fisica, possano coesistere all'interno di una stessa impresa alimentare: nell'ambito di una stessa realtà imprenditoriale si potrebbero anche individuare uno o più operatori del settore alimentare.

L'adozione del citato regolamento (CE) n. 178/2002 rappresenta un riferimento molto importante per l'evoluzione della legislazione alimentare in quanto introduce, per la prima volta in maniera orizzontale, e quindi applicabile indistintamente all'intera produzione agroalimentare, lo strumento della rintracciabilità. Tra i pilastri di tale regolamento figura, infatti, l'articolo 18 che prescrive l'obbligo della rintracciabilità di ogni alimento in tutte le fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione.

Come recita il menzionato articolo 18, quattro sono i punti fondamentali:

« 1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati

alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine gli operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo vengono messe a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano.

4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche ».

È chiaro come il legislatore europeo abbia posto l'obbligo di tracciare tutte le relazioni *business to business* aventi a oggetto sostanze alimentari, oltre che dei mangimi e dei materiali a contatto con gli alimenti. La *ratio* di questa scelta si individua nella volontà di rendere più rapidi ed efficienti i ritiri dal mercato di prodotti non conformi, oltre che di facilitare le attività di vigilanza sul mercato da parte delle autorità di controllo. L'esperienza ha dimostrato che l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto dagli alimenti e dai mangimi mette in serio pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema adeguato ed efficace di rintracciabilità del prodotto e del documento, che consenta di poter procedere a ritiri mirati e precisi, attraverso l'inequivocabile identificazione del percorso del prodotto e degli ingredienti che ne hanno consentito la produzione. Tale condizione permette, da una

parte, di proteggere il consumatore da possibili cause da danno da prodotto difettoso e, dall'altra parte, di permettere agli ispettori di mitigare o impedire l'aggravamento del danno già prodotto.

Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo, iniziando dalla produzione primaria, compresa la produzione di mangimi, alla vendita o all'erogazione di alimenti al consumatore, in quanto ciascun passaggio produttivo presenta un potenziale profilo di rischio per la sicurezza alimentare.

Nell'ambito di tale unico processo, la rintracciabilità è definita dal citato regolamento (CE) n. 178/2002 come la « possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione ».

Come espressamente previsto dal citato articolo 18, la rintracciabilità riguarda tutti gli alimenti secondo la definizione che ne dà l'articolo 2 dello stesso regolamento, ossia « qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani »: sono compresi, pertanto, i prodotti della filiera ortofrutticola. Anche in materia di origine e di rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli, il riferimento normativo principale è rappresentato dal medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, successivamente integrato dalla disciplina del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 2011, in tema di etichettatura dei prodotti e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, del 7 giugno 2011, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, le cui disposizioni si applicano a tutte le fasi della commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione.

Nello specifico, il citato regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, all'articolo 3, paragrafo 1, detta una fondamentale distinzione tra norme di commercializzazione generale e norme di commercializzazione specifica richiamando i requisiti di cui all'articolo 113-*bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che costituiscono la norma di commercializzazione generale: i prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il Paese di origine.

A titolo esemplificativo, di seguito si riportano possibili esempi di ingresso di prodotti ortofrutticoli freschi nel nostro Paese in modo solo apparentemente lecito, per finire sulle tavole dei consumatori italiani ignari della frode in atto. In particolare, i prodotti ortofrutticoli freschi di origine extra-europea possono arrivare in Europa e, in seguito, in Italia attraverso:

1. posti di controllo frontalieri (PCF) italiani, nel qual caso i prodotti sono acquistati direttamente da OSA italiani i quali li immettono illecitamente in commercio rietichettandoli come prodotti di origine italiana;

2. posti di controllo frontalieri (PCF) di altri Stati membri, quando i prodotti acquistati da OSA di uno Stato membro vengono immessi illecitamente in commercio rietichettati come prodotti di origine di quel Paese, per poi essere successivamente acquistati da OSA italiani, i quali a loro volta li immettono illecitamente in commercio rietichettandoli come prodotti di origine italiana;

3. posto di controllo frontalieri (PCF) di altri Stati membri, quando i prodotti acquistati da OSA di uno Stato membro vengono immessi illecitamente in commercio rietichettati come prodotti di origine di quel Paese, per poi essere successivamente immessi sul mercato italiano come prodotti di origine di quel Paese e quindi come prodotti europei da OSA italiani ignari della frode.

I prodotti ortofrutticoli di origine europea, invece, possono essere acquistati da

OSA italiani che li immettono in commercio illecitamente rietichettandoli come prodotti di origine italiana ovvero acquistati attraverso canali commerciali illegali da produttori italiani che li immettono nel mercato come merci di loro produzione, come avviene soprattutto nell'ambito delle attività della criminalità organizzata che riesce a rendere leciti i prodotti omettendo qualsiasi informazione documentale relativa alla provenienza del prodotto.

Per quanto concerne i casi descritti ai punti 1 e 2, se in Italia venisse commercializzato come italiano un prodotto extra-europeo, le autorità nazionali, attraverso controlli mirati e tecniche investigative ormai consolidate, riuscirebbero con facilità a ricostruire la rintracciabilità e quindi a riscontrare l'eventuale frode commerciale messa in atto.

La situazione si complica qualora venga commercializzato in Italia un prodotto solo apparentemente di origine di uno Stato membro, come descritto al punto 3. In tale caso le autorità italiane avrebbero minori possibilità di scoprire l'illecito durante i controlli ordinari, salvo che, per i prodotti ortofrutticoli di varietà autoctona, riescano a capire che il prodotto non appartiene ad alcuna delle varietà tipiche dello Stato membro da cui proviene (ma con estrema difficoltà se il prodotto è stato trasformato) ovvero riescano a individuare il DNA del prodotto alimentare, anche attraverso il coinvolgimento delle Forze di polizia del Paese membro di provenienza del prodotto e avvalendosi di tecniche investigative sofisticate (come il supporto di laboratori di analisi chimiche).

Infine, nei casi di prodotti ortofrutticoli europei immessi sul mercato da OSA italiani rietichettati come prodotti di origine italiana, per le autorità competenti sarebbe possibile soltanto cogliere in flagranza di reato gli autori dell'illecito, data la difficoltà di scoprire la frode attraverso i controlli ordinari.

Il problema della tracciabilità si acuisce con riferimento ai prodotti trasformati: è il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale

dell'Unione, a prevedere che l'origine doganale, cosiddetto « *made in* », corrisponda al Paese in cui avviene l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto alimentare. L'articolo 60 del codice doganale dell'Unione individua i due criteri di riferimento per definire l'origine non preferenziale di un prodotto. Il primo è il « criterio delle merci interamente ottenute » ed è applicabile a quei prodotti per i quali il processo di lavorazione sia avvenuto per intero in un singolo Paese: in virtù di questo criterio devono ritenersi originarie di un determinato Paese le merci ivi interamente ottenute.

Il secondo criterio è quello « dell'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale » ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più Paesi: in virtù di questo secondo criterio una merce lavorata o trasformata in più Paesi deve essere considerata originaria del Paese in cui ha subito « l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione ».

Come visto, il sistema normativo europeo in materia alimentare è certamente ben strutturato dal punto di vista giuridico, ma presenta chiaramente alcuni limiti operativi che gli Stati membri possono tentare di colmare stabilendo le modalità di applicazione concreta.

In particolare, l'Italia, al fine di favorire il rispetto dell'obbligo di tracciabilità di cui al citato articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, ha adottato, con l'Accordo del 28 luglio 2005, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle regioni e delle province autonome, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 2005, le Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, che focalizza l'attenzione soprattutto sulla sicurezza alimentare, da tutelare nel quadro più ampio della protezione della salute

pubblica. Oggi gli scenari sono cambiati ed è quanto mai opportuno per il legislatore tenere conto anche della qualità alimentare, al fine di tutelare i prodotti italiani di qualità e di mitigare il rischio di concorrenza sleale da parte di prodotti stranieri di minore pregio.

Il costante incremento del fenomeno della contraffazione alimentare, che ha causato ingenti perdite economiche e ha eroso la fiducia dei consumatori, è diventato un problema urgente per i produttori, i ricercatori, i governi, i consumatori e le altre parti interessate. Il monitoraggio e l'autenticazione della catena di approvvigionamento alimentare diventano fondamentali al fine di identificare e di affrontare le possibili fonti di contaminazione: un modo per risolvere i problemi di tracciabilità e garantire la trasparenza è utilizzare la tecnologia *blockchain*.

Un'attenzione particolare merita, invece, il tema dell'etichettatura degli alimenti, disciplinato dal citato regolamento (UE) n. 1169/2011. Alcuni Stati membri sono intervenuti a livello nazionale per ampliare l'ambito di applicazione del regolamento. Tra questi anche l'Italia è intervenuta più volte per specificare le modalità di attuazione del citato regolamento con riferimento a prodotti diversi. A tale proposito si segnalano: il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2017, in materia di prodotti lattiero caseari; il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2017, con riferimento al riso; il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, con riguardo al grano duro; infine, il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, con riguardo al pomodoro.

Resta inteso che, a tutela del nostro sistema produttivo ed economico, ogni regola introdotta debba essere rispettata an-

che dai Paesi extra-europei che vogliono esportare nei Paesi dell'Unione europea, con conseguente, quindi, adozione del principio di reciprocità. I prodotti che entrano nell'Unione devono rispettare gli stessi *standard* normativi sulla rintracciabilità e sull'origine previsti nel mercato interno.

Quindi, come il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è ri-

conosciuto a condizione di reciprocità, anche in materia di rintracciabilità e origine dei prodotti agroalimentari deve essere garantita la reciprocità di trattamento.

Quanto sopra esposto evidenzia la necessità di un intervento legislativo volto a garantire la trasparenza di mercato, la tutela degli operatori del settore alimentare e l'economia italiana tutta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Obbligo di registrazione nella banca dati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148)*

1. Al fine di assicurare la piena rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e di agevolare il controllo delle transazioni materiali relative ai prodotti alimentari e no, acquistati, trasformati o ceduti, gli operatori del settore agricolo e alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e alimentari in Italia, compresi quelli aventi sede in un Paese dell'Unione europea o in un Paese terzo, sono tenuti alla registrazione nella banca dati di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.

2. A ciascun operatore del settore agricolo e alimentare è attribuito un codice di rintracciabilità al momento della registrazione.

3. Il codice di rintracciabilità di cui al comma 2 è associato, sotto forma di codice a barre ovvero di *QR code*, ai documenti di cui all'articolo 2 e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) il luogo di carico;
- b) il luogo di scarico;
- c) il peso della merce;
- d) l'orario di partenza del veicolo adibito al trasporto;
- e) la targa del veicolo adibito al trasporto e, in caso di autoarticolato, la targa della motrice e del rimorchio;
- f) i lotti della merce.

4. Gli operatori del settore agricolo e alimentare provvedono alla registrazione del documento entro le ventiquattro ore successive alla sua emissione, in caso di

merce in uscita, o all'introduzione della merce in Italia.

5. Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, la banca dati di cui al comma 1 del presente articolo è implementata nella infrastruttura digitale pubblica istituita ai sensi del comma 2 del citato articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2023.

6. All'atto della registrazione, gli operatori del settore agricolo e alimentare interessati devono inserire i documenti relativi a ciascuna operazione nonché i prezzi di vendita dei prodotti commercializzati.

## Art. 2.

### *(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge, per documenti si intendono i documenti di accompagnamento, le fatture immediate e le lettere di vettura elettroniche (CMR) internazionali.

## Art. 3.

### *(Banca dati dei marcatori di origine dei prodotti agroalimentari)*

1. Al fine di garantire l'origine dalla materia prima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero della salute, provvede all'istituzione di una banca dati dei marcatori di origine dei prodotti agroalimentari, compresi quelli dei prodotti a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta. I marcatori di cui al primo periodo sono ottenuti attraverso l'analisi del DNA, il ricorso al modello combinato di reti neurali artificiali e di analisi dell'impronta chimica e l'indagine dei rapporti isotopici.

2. L'accesso alla banca dati di cui al comma 1 è consentito all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.

## Art. 4.

*(Conservazione e aggiornamento  
della banca dati)*

1. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, attraverso gli uffici territoriali presenti nel territorio nazionale, anche avvalendosi della collaborazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, degli enti di ricerca, delle università e dei laboratori accreditati, provvede alla conservazione e all'aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 3 nonché a renderne disponibile l'accesso a fini probatori.

## Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 189 del codice di procedura penale e all'articolo 517-bis del codice penale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 189 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei procedimenti per reati che hanno ad oggetto prodotti alimentari, la prova può essere assunta soltanto se fondata su studi scientifici comprovati da pubblicazioni su riviste internazionali ovvero su dati presenti nella banca dati dei marcatori di origine dei prodotti agroalimentari ».

2. L'articolo 517-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 517-*bis*. — *(Circostanza aggravante)* — Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti, qualora siano immessi in commercio nel territorio dello Stato come prodotti italiani nonostante la presenza, anche minima, al loro interno di sostanze provenienti dall'estero. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il

fatto è stato commesso da un minimo di trenta giorni a un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso ».

Art. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



\*19PDL0097900\*